

Regolamento
Gruppo Giovani Imprenditori di
Confindustria Emilia – Area Centro: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena

SOMMARIO

TITOLO PRIMO	Pag.
<u>COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI</u>	4
Art. 1– Costituzione	4
Art. 2 – Scopi	4
Art. 3 – Attività	4
Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori.....	4
 TITOLO SECONDO	
<u>COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI</u>	5
Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza	5
Art. 6 – Modalità di ammissione	5
Art. 7 – Quota associativa	5
Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza	5
 TITOLO TERZO	
<u>ORGANI</u>	6
Art. 9 – Elencazione	6
Sezione I – ASSEMBLEA	6
Art. 10 – Convocazione e validità	6
Art. 11 – Attribuzioni	7
Art. 12 – Modalità di votazione	7
Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO	7
Art. 13 – Composizione	7
Art. 14 – Modalità di candidatura.....	8
Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio	8
Art. 16 – Convocazione e validità delle riunioni	8
Art. 17 – Attribuzioni	8
Art. 18 – Dimissioni e decadenza	9
Art. 19 – Commissione Elettorale	9
Sezione III – PRESIDENZA	10
Art. 20 – Modalità di elezione e durata in carica del Presidente	10
Art. 21 – Presidente	10
Art. 22 – Vice Presidenti	11
Sezione IV COMITATI TERRITORIALI	11
Sezione V – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE	11
Art. 23 – Disposizioni generali e incompatibilità	12

TITOLO QUARTO

GESTIONE 12

Art. 24 – Segreteria 12

Art. 25 – Tesoriere 12

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE 12

Art. 26 – Scioglimento del Gruppo12

Art. 27 – Modifiche del Regolamento12

Art. 28 – Rinvio allo Statuto di Confindustria Emilia e controversie 13

Art. 29 – Disposizione transitoria 13

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art.1- Costituzione

Nell'ambito di Confindustria Emilia – Area Centro: le imprese di Bologna, Ferrara e Modena [di seguito per brevità: “Confindustria Emilia”], e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 40 dello Statuto della Associazione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti al sistema confederale della rappresentanza imprenditoriale.

Art. 2- Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto di “Confindustria Emilia”, persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- sviluppare le nuove forme di imprenditorialità, con particolare attenzione alle start-up e a modelli innovativi di business;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di “Confindustria Emilia” e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori;
- promuovere la conoscenza ed i rapporti interpersonali tra gli iscritti.

Art. 3 – Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

- organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
- sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di “Confindustria Emilia” e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche;
- promuove i valori dell'azione imprenditoriale nel contesto sociale e nel mondo della scuola e dell'Università;
- stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali;
- nella localizzazione territoriale delle attività verrà favorita una alternanza delle tre province, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione possibile di tutti gli iscritti.

Art. 4 – Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si

impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e dei valori associativi e di ogni altra delibera del Sistema.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza a "Confindustria Emilia".

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 5 – Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Per ciascuna azienda iscritta a "Confindustria Emilia" possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni e che appartengano alle seguenti categorie:

- titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale;
- figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero una funzione all'interno dell'attività aziendale.

E' limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di uno stesso organo.

Ai fini dello sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato, anche figli di titolari che non siano partecipi all'attività aziendale, nonché imprenditori titolari di aziende non aderenti a "Confindustria Emilia", purché aventi i requisiti di età di cui al precedente comma 2 e che siano invitati dal Presidente o da un Vice Presidente. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l'esclusione di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Proviviri di "Confindustria Emilia".

Art. 7 – Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio di "Confindustria Emilia".

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:

- al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte, sia nel Gruppo, che negli organismi regionali e nazionali; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;
- per dimissioni;
- per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
- per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste) di almeno tre anni;
- per espulsione deliberata dai Probiviri di "Confindustria Emilia" su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

La cessazione è automatica e viene constatata dal Consiglio direttivo, previa comunicazione del Presidente.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 – Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
- I Comitati territoriali

Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 – Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente o in alternativa a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno venti giorni mediante comunicazione scritta - anche via posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nel caso di Assemblea per rinnovo delle cariche la convocazione è trasmessa con le medesime modalità di cui sopra ma con preavviso di almeno quaranta giorni, unitamente alle indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le medesime modalità di cui sopra, entro venti giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative (*ove previste*) e che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

L'assemblea può tenersi in videoconferenza anche in più sedi o in streaming, assicurando tuttavia la simultaneità dell'apertura dei seggi per il voto, che in tale caso potrà essere espresso anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto.

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo;
- b) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente;
- c) eleggere il Presidente e i due Vice Presidenti dallo stesso indicati ed espressione dei territori non rappresentati dal Presidente;
- d) eleggere il Consiglio Direttivo del Gruppo;
- e) integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo;
- f) approvare il rendiconto economico;
- g) determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative *(ove previste)*;
- h) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- i) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio generale di "Confindustria Emilia";
- l) deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo 10.

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni iscritto al Gruppo, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad un voto ed è ammessa una delega per ogni presente.

Gli iscritti da meno di sei mesi non avranno diritto di voto.

Il Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere h), i) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

Sezione II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo, da due Vice Presidenti espressione dei territori non rappresentati dal Presidente con specifica delega ai territori stessi, e da un numero minimo di nove componenti eletti dall'Assemblea. Esso ha la facoltà di cooptare, in qualunque momento, su proposta del Presidente, altri 3 membri scelti fra i soci.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio Direttivo non deve superare i 24 componenti.

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

Art. 14 – Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto – anche via posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea, che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina e che siano attivamente impegnati nella gestione dell'azienda di appartenenza.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

Art. 15 – Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno, mediante avviso scritto - anche tramite posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa della metà più uno dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente indicando congiuntamente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni e, decorso tale termine senza che il Presidente vi abbia provveduto, vi potrà provvedere il Vice Presidente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile.

Art. 17 – Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo;
- b) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo;
- c) nominare e revocare 3 Vicepresidenti su proposta del Presidente;
- d) designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di "Confindustria Emilia", negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni;
- e) istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- f) nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso;
- g) deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5;
- h) deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo;
- i) deferire un socio al Collegio dei Probiviri di "Confindustria Emilia";
- j) nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui al successivo art. 19;
- k) deliberare in merito alla presenza di una eventuale quota di iscrizione al Gruppo e, nel caso, proporre il valore alla Assemblea;
- l) nominare e revocare il Tesoriere su proposta del Presidente. Il Tesoriere vigila sulla gestione economica e ne rendiconta al Consiglio.

Art. 18 – Dimissioni e decadenza

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei Vice Presidenti eletti dall'Assemblea ed espressione dei territori non rappresentati dal Presidente, il Presidente identifica un altro Vice Presidente, espressione del medesimo territorio del Vice Presidente uscito, all'interno del direttivo. Qualora la figura non sia presente o comunque non disponibile all'interno del Direttivo, il Presidente propone un nuovo candidato, espressione dello stesso territorio, alla prima Assemblea utile. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei Vice Presidenti non eletti dall'Assemblea ma nominati all'interno del direttivo, il Presidente propone al direttivo la nomina di un altro Vice Presidente tra i consiglieri eletti.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

Art. 19 – Commissione Elettorale

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data della nomina.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti:

- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti dal presente Regolamento;
- sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
- provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri di "Confindustria Emilia".

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

SEZIONE III – PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno due anni di anzianità di iscrizione alla data dell'Assemblea, che non compia più del 41° anno di età nell'anno di conclusione del mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve avere il completo inquadramento - e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere.

Almeno due mesi prima la scadenza del proprio mandato, il Presidente in carica comunica l'avvio delle procedure di rinnovo, sollecitando la presentazione delle candidature alla presidenza, le quali dovranno essere trasmesse, nell'arco dei trenta giorni successivi, alla Segreteria territoriale, corredate da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, via posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi e ai nominativi dei due Vice Presidenti, espressione dei territori non rappresentati dal Presidente, indicati da ciascun candidato.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, in caso di candidatura unica la proposta si intende respinta; in caso di due candidati la votazione viene immediatamente ripetuta e il Presidente è eletto con la maggioranza di presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere prorogata, salvo quanto previsto nel comma successivo.

L'eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo. Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato. In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

Art. 21 – Presidente

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori:

- rappresenta il Gruppo e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale dei Giovani Imprenditori e del Comitato Regionale di appartenenza;
- rappresenta il Gruppo negli organi direttivi di “Confindustria Emilia”;
- rappresenta, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo presso tutti gli organismi esterni a “Confindustria Emilia”;
- propone al Consiglio Direttivo le nomine di tre Vicepresidenti, degli eventuali Consiglieri Incaricati, del Tesoriere e dei rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti di “Confindustria Emilia”;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo e verifica l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predispose la relazione sull'attività del Gruppo da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti.

Art. 22 - Vice Presidenti

I cinque Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Tra questi, due Vice Presidenti vengono eletti in Assemblea insieme al Presidente, sono espressione dei due territori non rappresentati dal Presidente stesso e hanno specifica delega ai territori di riferimento. Gli stessi sono di diritto delegati a rappresentare il Gruppo al Consiglio Nazionale e al Consiglio Regionale.

Altri tre Vice Presidenti vengono nominati all'interno del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e sono di diritto delegati a rappresentare il Gruppo al Consiglio Nazionale.

I Vice Presidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

In conformità con l'art. 17, lettera d), nella prima riunione successiva all'insediamento, il Consiglio direttivo conferisce, su proposta del Presidente, ai cinque Vice Presidenti la delega a rappresentare il Gruppo in Consiglio nazionale. A tal fine, deve essere trasmessa alla Commissione verifica poteri – per il tramite della Segreteria nazionale - la documentazione, inclusa la documentazione aziendale, la autodichiarazione sul rispetto del Codice etico e il verbale di nomina.

Sezione IV – COMITATI TERRITORIALI

I Comitati Territoriali si intendono istituiti allo specifico fine di favorire il contatto del Gruppo con il territorio nonché adempiere ad una efficace e capillare capacità di perseguire gli scopi del Gruppo in coerenza con l'Art. 3 del presente Regolamento.

Ai Comitati Territoriali spetta in delega l'esercizio dell'azione di marketing associativo di prossimità in accordo con le disposizioni degli altri Organi del Gruppo e nel rispetto delle prassi consolidate così come definito nell'Elenco delle Prassi.

L'Elenco delle Prassi è depositato presso la sede del Gruppo; in esso sono contenute e rubricate tutte le buone prassi delle quali il Gruppo intende dotarsi e che si ritiene siano fondamentali per l'esercizio di un'adeguata presenza di prossimità. Tale elenco può essere integrato o modificato con la maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Dei Comitati Territoriali fanno parte, di diritto, i membri del Direttivo appartenenti al territorio di competenza, nonché altri componenti nominati tra gli iscritti al Gruppo, al di fuori del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente o di uno dei Vicepresidenti.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 24 – Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede "Confindustria Emilia" con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

Art. 25 – Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, sovrintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

Art. 27 – Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'ultimo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente di "Confindustria Emilia".

Art. 28 – Rinvio allo Statuto di "Confindustria Emilia" e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto di "Confindustria Emilia" e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri di "Confindustria Emilia".

Art. 29 – Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente di "Confindustria Emilia". Entro il 2020 la durata del mandato del Presidente e del Consiglio direttivo dovrà essere inderogabilmente di tre anni.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i soggetti che ricoprono cariche al momento dell'approvazione del presente regolamento ma che non abbiano i requisiti richiesti, possono completare il mandato in corso. L'abbassamento del limite d'età per l'accesso a cariche direttive entra in vigore al primo appuntamento di rinnovo degli organi.

Non è consentita la partecipazione a processi di rinnovo alle cariche, in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento, a coloro che non rientrino nelle disposizioni di cui al predetto articolo 5.